



PROVINCIA PISTOIA

**AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA VASTA,
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI**

STAZIONE UNICA APPALTANTE -UFFICIO CONTRATTI

P.za San Leone,1 - 51100 Pistoia

Tel. 0573 374291-225 -227

email sua@provincia.pistoia.it

PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it

WEB <http://www.provincia.pistoia.it/gare>

Cod. NUTS ITE13 Cod. AUSA 0000156907

**LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO DI VIA PANCONI,
RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA-PALESTRA SCOLASTICA "S.FEDI"
E NUOVI SPOGLIATOI, IN AREA DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI PISTOIA**

INTERVENTO B

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE

Il presente disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara e contiene le norme in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto dei lavori di ristrutturazione della piscina palestra "S. Fedi" e nuovi spogliatoi sita a Pistoia in via Panconi.

In esecuzione della Determinazione a contrattare n. 703 del 11/08/2021 recapitata per email in data 13/08/2021 del Dirigente Servizio Edilizia Provinciale, Protezione Civile, Sicurezza D.Lgs.81/2008 della Provincia di Pistoia, Servizio committente, e della Determinazione dirigenziale n.712 del 13/08/2021 del Dirigente della Stazione Unica Appaltante-Ufficio contratti della Provincia di Pistoia.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del Dlgs 50/2016 s.m.i., ai sensi dell'art. 2, c. 2, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", s.m.i. di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, c.2, del richiamato Dlgs 50/2016 s.m.i

Il bando di gara è stato inviato alla G.U.U.E. in data 13/08/2021.

Il luogo di svolgimento dei lavori è Pistoia (PT) - codice NUTS ITI13.

CUI L00236340477202100009

CUP H51F20000030001

Numero gara 8256299

CIG 88724018EB

Si precisa che i lavori oggetto del presente disciplinare, così come definiti nel progetto esecutivo, riguardano:

- ➔ Lavori di adeguamento sismico e ristrutturazione del blocco piscina-palestra, compreso rifacimento vasche
- ➔ Demolizione e ricostruzione blocco servizi e spogliatoi del complesso sportivo
- ➔ Rifacimento completo delle dotazioni impiantistiche.

Visti e richiamati:

- la Determinazione n° 1029 del 18/12/2020 del Servizio Edilizia Provinciale, Protezione Civile, Sicurezza D.Lgs.81/2008 di affidamento incarico di "Supporto tecnico con riferimento alla verifica del progetto ai fini della validazione della progettazione esecutiva denominata "Ristrutturazione della Piscina-Palestra "S. Fedi" e realizzazione nuovi spogliatoi, posta in via Panconi n. 16, in area di proprietà della Provincia", mediante procedura di affidamento (art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. del 16/07/2020 n° 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120), alla Ditta Politecnica Ingegneria e Architettura Soc. Coop.. (Partita IVA/CF 00345720361).
- il Verbale di Verifica e Validazione redatto dal R.U.P. designato, sulla base delle risultanze del Verbale di verifica redatto dalla Ditta Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. (Prot. N° 13577 del 03/08/2021).
- la Determinazione n. 688 del 06/08/2021 del Servizio Edilizia Provinciale, Protezione Civile, Sicurezza D.Lgs.81/2008 con la quale si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo per i lavori di "Ristrutturazione della palestra-piscina "S. Fedi" e nuovi spogliatoi (intervento B), in area di proprietà della Provincia di Pistoia" per un costo complessivo di € 7.682.000,00, redatto dagli architetti Alessio Gai e Michele Fiesoli dello Studio 109 architettura & design di Montale e loro collaboratori come in ultimo consegnato in data 22/07/2021.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice è la D.ssa Elena Zollo Funzionario P.O. del Servizio Edilizia Provinciale, Protezione Civile, Sicurezza D.Lgs.81/2008 della Provincia di Pistoia.

Il Responsabile del Procedimento di gara ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 è la D.ssa Roberta Broglia Funzionario P.O. Stazione Unica Appaltante – Ufficio Contratti della Provincia di Pistoia.

1.1 SISTEMA INFORMATICO

La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del richiamato Dlgs 50/2016 s.m.i: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>

La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel presente Disciplinare di gara, nel D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R "Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)" e nelle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> - nella sezione Progetto.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura sono necessarie:

a) l'identificazione, previa registrazione al Sistema con le modalità di seguito indicate:

gli operatori economici, interessati a partecipare alla presente procedura, dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it> per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema; la registrazione, completamente gratuita, avviene tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura; l'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (Userid e password) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

b) dopo l'identificazione, gli operatori dovranno inserire la documentazione prevista ai paragrafi 14, 15 e 16 del presente disciplinare.

Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico dovranno essere effettuate contattando il Call Center del gestore del Sistema Telematico al n. 081 0084010 o all'indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com.

N.B.: Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della presentazione dell'offerta risulti in corso di validità ovvero non risulti scaduto, revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presenti nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara è disponibile on accesso libero e gratuito sul sito internet START della Regione Toscana <https://start.toscana.it> e sul profilo del committente www.provincia.pistoia.it/gare e comprende:

1. Bando di Gara
2. Disciplinare di gara
3. Progetto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo del Capitolato Speciale d'Appalto, unitamente a tutti gli altri elaborati progettuali;
4. Modulistica per offerta costituita da:
 - Documento di Gara Unico Europeo
 - Mod. Dichiarazioni integrative al DGUE
 - Patto di integrità
 - Codice di comportamento dipendenti Provincia di Pistoia adottato con Decreto Presidenziale n. 117/2020
 - Codice di comportamento dipendenti DPR 62/2013
 - allegati modulistica

Si precisa che la normativa di riferimento è la seguente:

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", che ha, tra l'altro, modificato la rubrica del decreto in "Codice dei contratti pubblici", e da ultimo modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (di seguito denominato "Codice");

- Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 228 del 14/09/2020 - Suppl. Ordinario n. 33;

- Legge 29 luglio 2021, n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure." (21G00118) (GU Serie Generale n.181 del 30-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 26);

- Decreto legge 19.05.2020, n. 34, convertito in legge 17.07.2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19";
- D.P.R. 5 agosto 2010, n. 207 limitatamente alle disposizioni ancora in vigore e richiamate dall'art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del Codice;
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- L.R.T. 13 luglio 2007, n. 38;
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50";
- Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016 n. 248 "Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 7/03/2018, n. 49;
- Capitolato Generale di Appalto LL.PP. - Decreto Ministeriale LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;
- Linee Guida ANAC nr. 2 di attuazione del Codice, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, pubblicate sulla G.U.R.I. n. 238 dell'11 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Deliberazione del Consiglio n.424 del 2/05/2018, pubblicate sulla G.U.R.I. n. 120 del 25 maggio 2018;
- le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia, alle quali si fa rinvio per quanto qui non espressamente contemplato.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, sulla piattaforma START della Regione Toscana all'indirizzo di <https://start.toscana.it/> nell'area riservata alla gara.

I chiarimenti dovranno essere presentati **entro e non oltre 5 giorni prima** della data di scadenza del presente bando.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno 3 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/> nell'area riservata alla gara e sul profilo di committente.

NB: il sistema telematico Acquisti Regionale della Toscana – altri Enti RTRT utilizza la casella di posta noreply@start.toscana.it. I concorrenti sono tenuti a controllare che le email inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

2.3 Comunicazioni

2.3.1 - Tutte le COMUNICAZIONI nell'ambito della procedura di gara, ad eccezione di quelle relative al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 e di quelle di cui all'art. 76 e di cui all'art.29 del Codice, avvengono e si danno per eseguite mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica non certificata, ai sensi dell'art. 10 del DPGR 24 dicembre 2009 n. 79/r- Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche, indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto nella "domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale" di cui al successivo punto 15. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell'area riservata alla gara.

In considerazione del fatto che le comunicazioni di cui ai successivi punti 2.3.2 e 2.3.3 devono avvenire tramite PEC, le imprese sono tenute ad entrare nel sistema telematico ed inserire il proprio indirizzo di PEC.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana - Giunta Regionale utilizza la casella denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password);
2. Selezionare la gara di interesse;
3. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.

2.3.2 - Comunicazioni dell'amministrazione ai sensi degli artt. 76 e 29 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, nonché ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76 co. 2-bis e 29 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri,

l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice (la comunicazione di aggiudicazione, di esclusione, la decisione di non aggiudicare un appalto, la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario).

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici di cui all'art. 76 nonché dell'art. 29 del Codice, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

2.3.3 - Comunicazioni dell'amministrazione inerenti il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, c. 9 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici inerenti il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it della Stazione appaltante e allo stesso indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara per il ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del Codice. Si richiama, anche con riferimento al soccorso istruttorio, tutto quanto previsto per le comunicazioni tramite pec nel precedente punto 2.3.2.

Le medesime comunicazioni inerenti il soccorso istruttorio saranno altresì replicate con le modalità indicate al precedente punto 2.3.1 per le altre comunicazioni tramite START.

3. OGGETTO, IMPORTO DELL'APPALTO E CATEGORIE DI LAVORI

L'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori relativi alla ristrutturazione della piscina palestra "S. Fedi" e nuovi spogliatoi sita a Pistoia in via Panconi, secondo le condizioni e le particolarità tecniche stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto e negli altri documenti del progetto esecutivo.

Tali opere sono costituite da:

- ➔ Lavori di adeguamento sismico e ristrutturazione del blocco piscina-palestra, compreso rifacimento vasche
- ➔ Demolizione e ricostruzione blocco servizi e spogliatoi del complesso sportivo
- ➔ Rifacimento completo delle dotazioni impiantistiche

Ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice, si precisa che attesa la natura e la specificità del progetto, la stretta interrelazione delle opere, la necessità di mantenere in capo ad un unico operatore economico la responsabilità dei lavori nella loro interezza, non risulta possibile né economicamente conveniente suddividere l'appalto in lotti funzionali nell'accezione di cui all'art. 3, comma 1, lett. qq) D.lgs. 50/2016, né prestazionali ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ggggg) del medesimo decreto.

La tipologia dell'appalto si riferisce a "Lavori" - CPV: 45454000-4 Lavori di ristrutturazione.

Il contratto d'appalto sarà stipulato **"a corpo"** secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera dddd) del Codice e dell'art. 59, comma 5-bis, del Codice. Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata.

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri della sicurezza, ammonta ad € 6.173.875,26 (seimilioneccottosettantatremilaottocentotantacinque/26), il tutto oltre IVA di legge.

L'importo a base di gara soggetto a ribasso, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, ammonta a € **5.859.294,33** (cinquemilioniotto-centocinquantanovemiladuecentonovantaquattro/33).

Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ammontano a € 185.035,82 (centottantacinquemilazerotrentacinque/82).

Maggiori oneri COVID-19, come definito dalla Delibera della Regione Toscana n. 645 del 25/05/2020 € 129.545,11 (centoventinovemilacinquecentoquarantacinque/11) totali.

Ai sensi dell'art. 106, c. 1, lettera a), del Codice è stata prevista nel Capitolato speciale di appalto, nello schema di Contratto e nel Quadro Economico, un'opzione di modifica al contratto, per il riconoscimento all'Appaltatore dei maggiori oneri COVID-19, come definito dalla Delibera della Regione Toscana n. 645 del 25/05/2020, laddove al momento della consegna dei lavori non sia ancora cessato lo stato di emergenza sanitaria. L'importo presunto della modifica è stato stimato in complessivi

€ 129.545,11 di cui € 41.655,70 per incremento del 2% delle spese generali ed € 87.889,41 per costi aggiuntivi degli oneri di sicurezza, come evidenziato nella tabella di seguito riportata ove viene determinata la soglia di cui all'art. 35, c.1, lettera a) del Codice.

Incidenza mano d'opera

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'incidenza del costo della manodopera, sull'importo posto a base d'asta del presente affidamento, risulta stimata nella misura del 25,447%.

Costo complessivo mano d'opera € 1'490'999,52 (unmilionequattrocentonovantamilanovecentonovantanove/52).

Categorie DPR 207/2010 Allegato A	Descrizione Categoria	Lavori	Oneri della sicurezza	Totale	Percentuale
CATEGORIA PREVALENTE					
OG1	Edifici civili ed industriali	€ 1.943.192,88	€ 104.328,51	€ 2.047.521,39	33,16%
ULTERIORI CATEGORIE					
OS3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	€ 475.810,77	€ 25.545,91	€ 501.356,68	8,12%
OS4 SIOS	Impianti elettromeccanici trasportatori	€ 26.125,51	€ 1.402,66	€ 27.528,17	0,45%
OS6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	€ 928.320,95	€ 49.840,83	€ 978.161,78	15,84%
OS7	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	€ 581.868,96	€ 31.240,09	€ 613.109,05	9,93%
OS8	Opere di impermeabilizzazione	€ 149.530,92	€ 8.028,20	€ 157.559,12	2,55%
OS18-B SIOS	Componenti per facciate continue	€ 56.739,76	€ 3.046,31	€ 59.786,07	0,97%
OS28	Impianti termici e di condizionamento	€ 723.424,70	€ 38.840,11	€ 762.264,81	12,35%
OS30 SIOS	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	€ 974.279,88	€ 52.308,32	€ 1.026.588,20	16,63%

N.B.; nella categoria prevalente OG1 sono ricomprese anche lavorazioni inerenti la categoria OS24 come segue tenuto conto che la categoria **OS24** risulta inferiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto e inferiore a Euro 150'000,00

Categorie DPR 207/2010 Allegato A	Descrizione categorie	Lavori	Oneri della sicurezza	Totale	Percentuale
OS24	Verde e arredo urbano	€ 11.540,59	€ 619,61	€ 12.160,20	0,20%

N.B.: le categorie **OS4** e **OS18-B** pur inferiori al 10% dell'importo totale dei lavori e inferiori a € 150.000,00 appartengono alle categorie superspecialistiche (**SIOS**)

N.B.: Ai sensi Art 79 c. 16 del DPR 207/2010 si verifica che l'importo di ciascuna delle categorie di opere specializzate, OS3 OS28 e OS30, che insieme costituiscono la categoria OG11, sono singolarmente superiori alla percentuale prevista dal codice, dell'importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11, secondo la tabella che segue:

Categorie DPR 207/2010 Allegato A	Descrizione categorie	Importo Lavori €	Percentuale rispetto a OG11 %	Art. 79 c. 16 DPR 207/2010
OS3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	501.356,68	21,89	>10% di OG11
OS28	Impianti termici e di condizionamento	762.264,81	33,28	>25% di OG11
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	1.026.588,20	44,83	>25% di OG11
OG11	Impianti tecnologici	2.290.209,69	100,00	COSTITUITA

In materia di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici, ai sensi di quanto previsto dall'art. 216, c. 14, del D.lgs. 50/2016 s.m.i., "fino all'adozione delle linee guida indicate all'art. 83, comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del DPR 207/2010".

Si riportano di seguito le seguenti indicazioni:

Categoria OG1 - categoria generale - PREVALENTE – classifica IV – a qualificazione obbligatoria.

All'interno della categoria prevalente sono contenute ulteriori lavorazioni appartenenti alle categorie a qualifica obbligatoria non SIOS.

La verifica dei requisiti avverrà attraverso attestazione SOA in categoria OG1, classifica IV o superiore.

Se non posseduta in proprio il concorrente dovrà:

- costituire una ATI di tipo verticale con impresa in possesso dei requisiti;
- stipulare contratto di avvalimento con operatore economico in possesso di adeguata qualificazione.

Categoria OS3 - categoria specialistica - scorporabile – classifica II – a qualificazione obbligatoria.

Categoria OS8 - categoria specialistica - scorporabile – classifica I – a qualificazione obbligatoria.

Categoria OS28 - categoria specialistica - scorporabile – classifica III – a qualificazione obbligatoria.

La verifica dei requisiti avverrà attraverso attestazione SOA in categoria OS3 cl. II, OS8 cl. I e OS28 cl. III

Se non posseduta in proprio il concorrente dovrà:

- dichiarare il subappalto al 100% ad impresa in possesso di adeguata qualificazione (c.d. qualificatorio);
- costituire una ATI di tipo verticale con impresa in possesso dei requisiti;
- stipulare contratto di avvalimento con operatore economico in possesso di adeguata qualificazione.

Categoria OS4 - categoria specialistica - scorporabile – SIOS – classifica I – a qualificazione obbligatoria.

Categoria OS18B - categoria specialistica - scorporabile – SIOS – classifica I – a qualificazione obbligatoria.

CATEGORIA SUPERSPECIALISTICA

DM 248/2016

Per tali categorie non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. (art. 1 comma 2 DM248/2016)

REQUISITI PER OTTENERE LA QUALIFICAZIONE A QUESTA CATEGORIA:

avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti; (Art. 3 comma 1 lett. a DM 248/2016)

La verifica dei requisiti avverrà in base all'art.90 DPR 207/2010: Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro oppure, se posseduta, attraverso attestazione SOA in categoria OS4 e OS18B.

Se non posseduta in proprio il concorrente dovrà:

- dichiarare il subappalto al 100% ad impresa in possesso di adeguata qualificazione (c.d. qualificatorio);
- costituire una ATI di tipo verticale con impresa in possesso dei requisiti;
- stipulare contratto di avvalimento con operatore economico in possesso di adeguata qualificazione.

Categoria OS6 - categoria specialistica - scorporabile – classifica III – a qualificazione NON obbligatoria.

Categoria OS7 - categoria specialistica - scorporabile – classifica III – a qualificazione NON obbligatoria.

Relativamente alla categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria OS6 e OS7, ai sensi dell'art. 12, c. 2 lett. a) del D.L. 47/2014 come modificato dalla legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80, i lavori appartenenti alla categoria scorporabile OS6 e OS7, a qualificazione non obbligatoria, possono essere eseguiti dall'appaltatore anche se non in possesso della relativa qualificazione.

In tal caso, ai sensi dell'art. 92 c. 1, secondo periodo, del Regolamento DPR 207/2010, i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

In alternativa, il concorrente può anche subappaltare le lavorazioni della categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria OS6 e OS7, ad imprese in possesso delle relative qualificazioni purché abbia una qualificazione nella categoria prevalente con classifica adeguata a coprire anche le lavorazioni della suddetta scorporata OS6 e OS7.

Naturalmente è anche possibile qualificarsi mediante adeguata attestazione SOA nella categoria prevalente per il relativo importo nonché mediante attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 dell'Allegato A del Regolamento e dell'art. 63, comma 1 del Regolamento, la qualificazione nella categoria OS6 e OS7 con classifica III[^].

Categoria OS30 - categoria specialistica - scorporabile – SIOS – classifica III – a qualificazione obbligatoria.

CATEGORIA SUPERSPECIALISTICA

DM 248/2016

Per tali categorie **non e' ammesso l'avvalimento**, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice **l'eventuale subappalto non puo' superare il trenta per cento dell'importo delle opere** e, non puo' essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. (art. 1 comma 2 DM248/2016)

REQUISITI PER OTTENERE LA QUALIFICAZIONE A QUESTA CATEGORIA:

avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonche', nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti; (Art. 3 comma 1 lett. a DM 248/2016)

L'operatore economico dovra' possedere i suddetti requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nella misura minima del 70% dell'importo della categoria scorporabile OS30 con l'obbligo di dichiarare il subappalto (c.d. qualificatorio) dei restanti requisiti di ordine tecnico-organizzativo solo nei limiti massimi del **30%** dell'importo della medesima categoria ad impresa qualificata.

Se invece la suddetta categoria OS30 (SIOS) non e' posseduta in proprio, il concorrente dovra' costituire una ATI di tipo verticale con impresa che possieda la qualificazione almeno per il 70% dell'importo della categoria super specializzata. Il restante 30% della categoria e' subappaltabile.

Naturalmente e' anche possibile qualificarsi mediante adeguata attestazione SOA nella categoria corrispondente.

In merito alla qualificazione per le categorie di opere specializzate, OS3 OS28 e OS30 si precisa che la qualificazione **nella categoria OG11**, certificata da attestazione SOA, e' equiparabile alla qualificazione nelle categorie OS3, OS28 e OS30 stante il principio di assorbenza tra categoria generale OG11 e categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30 (art. 3, comma 2, Decreto MIT 10/11/2016 n. 248, emanato ai sensi art. 89, co.11 D.Lgs. 50/2016). L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) Art 3 D.M. n. 248/2016 nella categoria OG11 puo' eseguire i lavori nella categoria OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

N.B. Nell'importo dell'appalto sono comprese anche opere appartenenti alle categorie previste dal D.M. N° 37 del 2008, per le quali, trattandosi di opere impiantistiche, **vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli art. 3 e 4 del DM 37/2008, in quanto l'esecutore dovra' rilasciare la certificazione degli impianti.**

Per le categorie con classifica pari o superiore alla III i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualita' UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualita' deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto con la documentazione di gara. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

In virta' di quanto disposto all'art. 61, c. 2 del Dpr 207/2010, "la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2".

All'interno di alcune lavorazioni previste dall'appalto OG1, OS3, OS30, OS28, salvo altre sono presenti alcune attivita' esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ricomprese nell'elenco di cui all'art. 1, c. 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (nello specifico : noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, noli a caldo).L'operatore che volesse eseguirle direttamente deve essere in regola con l'iscrizione nella **white list** della prefettura territorialmente competente.

Resta ferma, in alternativa, la facolta' di subappaltarle, se ne ricorrono i presupposti, o subaffidarle mediante subcontratto, ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice, ad operatori iscritti nelle white list.

4 CONSEGNA – TERMINI - PAGAMENTI

4.1 CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori dovra' avvenire non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto e dovra' risultare da apposito verbale, previa convocazione dell'esecutore, con le modalita' di cui all'art.5 del DM.49/2018. Essa potra' essere effettuata, per motivi di urgenza e su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, subito dopo l'aggiudicazione definiti-

va dell'appalto e prima della stipula del contratto; in tal caso il Direttore dei lavori indicherà espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Rif. Art. 16 CSA.

4.2. TERMINI DI ESECUZIONE

Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori è fissato in **472 (quattrocentosettantadue)** giorni naturali e consecutivi decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio.

Rif. Art. 18 CSA.

4.3 CORRISPETTIVO - ANTICIPAZIONE - PAGAMENTI

Ai sensi e secondo le modalità previste dall'art 35, comma 18, del Codice, sul valore del contratto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento), da corrispondere all'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata dell'IVA di legge e del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.

Ai sensi dell'art. 207, comma 2, del D.L. 34/2020 convertito in Legge 77/2020, a parziale deroga di quanto stabilito al punto precedente, l'anticipazione può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30% dell'importo contrattuale e, comunque, compatibilmente con le risorse stanziata dalla Stazione appaltante per l'intervento di cui trattasi.

All'Appaltatore saranno corrisposti in corso d'opera pagamenti in acconto ogni qualvolta l'ammontare dei lavori eseguiti e degli oneri per la sicurezza relativi supererà, dedotti gli acconti già corrisposti e al lordo del ribasso di gara e delle ritenute previste per legge, l'importo di € **500.000,00** (Euro cinquecentomila/00), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori.

Rif. Art. 23 CSA.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.

Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice come integrato dall'art. 8, comma 5, lettera a-ter della Legge n. 120/2020 «*qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre*».

Ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7 - bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria,

- qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 48, comma 14, del Codice, le aggregazioni di rete, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) dello stesso Codice, sono ad essi equiparate ai fini della qualificazione SOA.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVC-pass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].

In ogni caso, i requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e perdurare in ogni successiva fase del procedimento di gara fino al termine di esecuzione dei lavori.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ex art. 83 c. 1, lett. a) del Codice)

Gli operatori economici, devono essere in possesso dei seguenti requisiti speciali di cui all'art. 83, comma 1, lett. a), del Codice, a pena di esclusione, e precisamente:

- a) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A) o registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.
- b) (solo per le Società cooperative e per i consorzi di cooperative) Iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito l'Amministrazione aggiudicatrice acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE ex art. 84 del Codice

Possesso di certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 rilasciata da soggetti accreditati. In caso raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono i lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica I e II.

Ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.P.R. 207/2010, il concorrente può partecipare alla gara qualora sia in possesso, in proprio o in R.T.I., dei requisiti SOA relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi indicati nella tabella "Categorie SOA" di cui al precedente paragrafo 3.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 61, c. 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92 c.2 del citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. Per le categorie specialistiche si applica il D.M. Infrastrutture 10 novembre 2016, n. 248 - G.U. 4.1.2017, n. 3 (in vigore dal 19.1.2017).

Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati membri, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla parte II -titolo III del D.P.R.207/2010 accertati, ai sensi dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

Il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura viene dichiarato dal concorrente tramite indicazione nel DGUE parte II, lettera A, degli estremi dell'attestazione SOA in corso di validità ed idonea in relazione alle categorie e classifiche dei lavori da eseguire.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE, si applica la disciplina per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

I requisiti di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 7.1 devono essere posseduti da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti, le aggregazioni di imprese di rete e GEIE **di tipo orizzontale**, i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionali di cui al precedente paragrafo 7.2), devono essere posseduti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

L'impresa mandataria, in ogni caso, dovrà assumere i requisiti in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Non si applica alla mandataria/capogruppo l'incremento di un quinto della propria classifica ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.

Per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti, le aggregazioni di imprese di rete e GEIE **di tipo verticale**, i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionali di cui al precedente paragrafo 7.2), devono essere posseduti, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. **I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.**

Sono altresì ammessi **raggruppamenti di tipo misto** intendendosi come tali, associazioni di tipo verticale in cui:

- 1) i lavori della categoria prevalente vengano assunti da più imprese, sub associate in senso orizzontale; e/o
- 2) i lavori delle categorie scorporabili vengano assunti da più imprese, sub associate in senso orizzontale.

Per i requisiti di qualificazione delle sub associazioni orizzontali si fa rinvio al regime di qualificazione previsto per i RTI di tipo orizzontale di cui sopra, precisando che detta disciplina deve intendersi riferita nel caso sub 1) alla categoria prevalente ed al rispettivo importo (eventualmente aumentato dell'importo delle categorie scorporabili per cui non si possiede la qualificazione), mentre nel caso sub 2) detta disciplina deve intendersi riferita alla categoria scorporabile ed al rispettivo importo.

La capogruppo della complessiva associazione di tipo misto deve essere, in ogni caso, la mandataria della sub associazione orizzontale assuntrice dei lavori della categoria prevalente, ovvero l'impresa singola assuntrice dei lavori della categoria prevalente.

Ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti.

Il requisito relativo alla certificazione del sistema di qualità di cui al precedente paragrafo 7.2), deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete, ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II o inferiore.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti speciali nei termini di seguito indicati.

I requisiti di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 7.1), devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica-finanziaria nonché tecnico-professionale, cioè la qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici di cui all'art. 84 del Codice, di cui al precedente paragrafo 7.2), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti e comprovati dal consorzio. Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara, senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione appaltante.

8. AVVALIMENTO E COOPTAZIONE

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generale e di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 del presente disciplinare.

L'iscrizione alla CCIAA richiesta NON E' suscettibile di avvalimento.

Non è ammesso l'avvalimento per le lavorazioni rientranti nelle categorie SIOS indicate ai sensi dell'art. 89 comma 11, del Codice.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE da compilare nelle parti pertinenti, del **Mod. Dichiarazioni integrative al DGUE**, nonché di una dichiarazione integrativa come da **Mod. "Dichiarazioni integrative consorziate esecutrici, ausiliarie"**, come meglio indicato al paragrafo 14.4.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E' ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistono dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, avendone avuto informazione, la Stazione appaltante richiede per iscritto al concorrente, con comunicazione da inviarsi tramite il programma START e per PEC, la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria e la dichiarazione integrativa Mod. "Dichiarazioni integrative consorziate esecutrici, ausiliarie" di cui al paragrafo 14.4, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ov-

vero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

E' sanabile, **mediante soccorso istruttorio (v. successivo paragrafo 13)**, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non é sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

E' ammesso l'istituto della COOPTAZIONE alle condizioni di cui all'art. 92 comma 5 del D.P.R. 207/2010. L'operatore economico cooptato non può né subappaltare né affidare a terzi la propria quota di lavori.

L'impresa cooptata non assume lo status di concorrente, non può acquistare alcuna quota di partecipazione all'appalto né può subappaltare o comunque affidare a terzi i lavori che le vengono affidati.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare specificatamente all'atto dell'offerta i lavori o parte di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo nell'apposita "Parte II – Sezione D" del DGUE di cui al successivo paragrafo 14.

Per l'esecuzione del lavoro in oggetto il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall'art.105 del D.Lgs.50/2016, e sue modifiche ed integrazioni, interpretato secondo i principi dettati dalla Corte di Giustizia Europea (sez. V, 26 settembre 2019, causa C – 63/18), e nel rispetto di quanto stabilito: in particolare il subappalto è ammesso limitatamente alle categorie OS28 e OS30 nella misura massima del 30% del ciascun relativo importo.

Ai sensi dell'art. 105, c.4, del Codice, non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di un operatore economico che abbia presentato offerta nella presente gara.

Coerentemente a quanto prescritto dal sopra menzionato articolo, alla lett. b), il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai lavori da assumere e dei requisiti di cui all'art. 80 dello stesso Codice.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare le medesime lavorazioni e le medesime quote percentuali che l'operatore riunito intende subappaltare.

Ai sensi dell'art. 47, c.2, primo capoverso del Codice, i Consorzi stabili di cui all'art. 45, c.2, lettera c) dello stesso Codice, che non eseguono le prestazioni oggetto dell'appalto in proprio, possono eseguirli con i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto.

Ai sensi dell'art. 47, c. 2, ultimo capoverso, del Codice, le prestazioni affidate da parte dei soggetti di cui all'art. 45, c.2, lettera b) dello stesso Codice ai propri consorziati non costituiscono subappalto.

La Stazione appaltante corrisponderà direttamente al sub-appaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi espressamente previsti dall'art. 105, c. 13, del Codice al quale complessivamente si rinvia per la disciplina del subappalto.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo dei luoghi dove debbono eseguirsi le prestazioni oggetto della presente procedura di gara é **obbligatorio per la partecipazione alla gara**, tenuto conto che é necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, c.2, del Codice, soltanto a seguito della presa visione e conoscenza dei luoghi e del contesto in cui saranno eseguiti i lavori.

E' quindi motivo di esclusione la mancata effettuazione del sopralluogo obbligatorio da parte del soggetto concorrente.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato, previo appuntamento da concordare con questa Stazione Appaltante, inoltrando apposita richiesta ai referenti indicati del Servizio Edilizia Provinciale, Protezione Civile, Sicurezza D.Lgs.81/2008 Ing. Vincenzo Martinelli tel 0573-374551 email v.martinelli@provincia.pistoia.it e/o Arch. Silvia Lombardi tel 0573-374265 email s.lombardi@provincia.pistoia.it, indicando i dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente e recapito telefonico/email.

La richiesta di sopralluogo dovrà essere inviata **entro le ore 12:00 del giorno 08/09/2021.**

Data e ora del sopralluogo saranno comunicati ai recapiti indicati dai concorrenti.

Si precisa che il **termine ultimo per l'effettuazione del sopralluogo é fissato nel giorno 10/09/2021.**

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCAA/Albo/Registro, in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete costituita in RTI** di cui al paragrafo 5, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandataro/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa, ciascun operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice**, il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico del consorzio oppure da soggetto munito di delega conferita dal consorzio stesso. Tale delega può essere conferita anche alle consorziate indicate dal consorzio come esecutrici.

Del sopralluogo di presa visione dei luoghi viene redatta un' **attestazione di avvenuto sopralluogo** in duplice copia.

Prima dell'esperimento della gara, il Responsabile unico del procedimento provvederà a formare l'elenco di tutti i concorrenti che avranno effettuato la visita di sopralluogo e lo trasmetterà al Responsabile del procedimento di gara. Non è pertanto richiesto, ai fini dell'ammissione alla gara, l'inserimento nella "Busta A - Documentazione Amministrativa", dell'attestazione rilasciata dal personale incaricato, ad eccezione del caso di variazione della composizione del RTI come di seguito meglio specificato.

Al fine di prevenire la diffusione del COVID-19 e nel rispetto delle raccomandazioni delle Autorità locali per la Sanità pubblica, la Stazione appaltante si riserva di limitare il numero delle persone che effettueranno il sopralluogo per il medesimo concorrente.

ATTENZIONE

Nel caso in cui, a seguito del sopralluogo effettuato, **il concorrente decida di variare la propria compagine** rispetto alla modalità di presentazione inizialmente prevista, come risultante dall'attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla Stazione Appaltante, **associando un nuovo operatore economico**, dovrà caricare sul sistema START, all'atto della presentazione della propria offerta, una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e firmata dal titolare, legale rappresentante o procuratore **dell'operatore economico aggiunto che non ha effettuato il sopralluogo**, nella quale lo stesso dichiara:

- di aver preso atto delle risultanze del sopralluogo effettuato dal concorrente con il quale si è associato e di approvarle,
- di essere pienamente consapevole dello stato dei luoghi ove si svolgeranno le attività oggetto del presente appalto e dell'entità delle prestazioni necessarie per eseguire il lavoro a regola d'arte.

Tale dichiarazione dovrà essere inserita, **pena l'esclusione dalla gara**, dal concorrente a sistema nello SPAZIO DENOMINATO "ALTRA DOCUMENTAZIONE".

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto è aggiudicato, ai sensi dell'art. 95, c.2, del Dlgs 50/2016 s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con la valutazione di una Commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 77 del Codice.

Per la valutazione delle offerte la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti, suddivisi tra gli 80 punti per l'offerta tecnica ed i 20 punti per l'offerta economica.

OFFERTA TECNICA – ELEMENTI QUALITATIVI (max 80 punti)

I punteggi saranno attribuiti prendendo in considerazione i criteri e i sub-criteri con i relativi fattori ponderali di seguito riportati.

OFFERTA ECONOMICA – ELEMENTI QUANTITATIVI (max 20 punti)

"Ribasso percentuale sull'importo a base d'asta" fino a 20 punti.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema START, in formato elettronico, ed essere sottoscritti, ove richiesto, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2015 e s.m.i.

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi,

entro il termine perentorio delle ore 11:00 del giorno 27/09/2021

L'offerta composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Documentazione tecnica;
- C – Documentazione economica.

Ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Codice, l'offerta presentata in ritardo rispetto al termine sopraindicato è inammissibile.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di caricamento dell'offerta su START e di non procedere al caricamento nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili, stante il possibile verificarsi di malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, di difficoltà di connessione e di trasmissione o di qualsiasi altro motivo.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice (v. soccorso istruttorio al successivo paragrafo 13).

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Nessun rimborso è dovuto ai concorrenti per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Con riferimento alla "Documentazione amministrativa" il concorrente dovrà inserire attraverso il Sistema START la seguente documentazione:

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, soggetta all'imposta di bollo (ai sensi del DPR 642/1972) forfettaria di importo pari ad € 16,00, che dovrà essere assolta in modo virtuale, è generata dal sistema telematico con le modalità indicate nel presente disciplinare e contiene, tra l'altro, le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (consorzio ordinario, RTI, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE);
- i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede, etc.) richiesti dal sistema telematico dell'operatore economico, tra cui l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui saranno inviate le comunicazioni ai sensi dell'art. 76 co. 5 del Codice;
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato descrittivo e prestazionale e nei suoi eventuali allegati.

A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** i form on line:
 - "Forma di partecipazione/Dati identificativi" (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
 - "Modelli dinamici: inserimento dati" (passo 3 della procedura di presentazione offerta);
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- **Inserire** nel sistema il documento "domanda di partecipazione" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di cui al co. 3 dell'art. 80 del Codice.

Gli operatori economici devono verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione" generato automaticamente dal Sistema.

Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

Nel caso di consorzio di cooperative e o tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, inoltre il consorzio deve:

1. compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del Codice) e indicando le consorziate per le quali concorre alla gare;
2. firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema;
3. qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, costituiti o costituendi, la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione". La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informa-

zioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.

La mandataria deve verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page;

- per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta:

1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario relativamente a tutti i membri dell'operatore riunito;

2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito;

3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;

- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà:

firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad essi riferiti;

Pertanto la domanda è prodotta e firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

In tali casi il bollo è, però, dovuto solo dalla mandataria (capogruppo o organo comune).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La suddetta documentazione deve essere inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio in caso di forma associata a cura del del soggetto indicato quale mandataria/capofila/organo comune.

Nel caso in cui la domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni siano firmate da un procuratore il concorrente inserisce a sistema nell'apposito spazio:

a) l'originale informatico della procura firmato digitalmente dal notaio;

ovvero

b) copia informatica conforme all'originale della procura;

oppure

c) nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL BOLLO

Il pagamento della imposta di bollo sulla domanda di partecipazione del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);

- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Provincia di Pistoia P.za San Leone,1 Pistoia P.IVA00236340477);

- del codice ufficio o ente (campo 6: _____) [Per quanto riguarda il codice ufficio da indicare nel modello, occorre tener presente che, in base ai principi di carattere generale relativi all'imposta di bollo, il documento viene ad essere sottoposto all'imposta al momento della sua formazione. Quindi, se la documentazione di gara è formata presso la sede legale dell'Impresa concorrente, si dovrà utilizzare il codice tributo assegnato all'Ufficio Territoriale nella cui circoscrizione ha sede l'Impresa medesima

(a titolo esemplificativo, il codice tributo dell'Ufficio di Pistoia è **TZ2**); tutti i codici tributo sono reperibili sul sito internet dell'Agenzia dell'Entrate];

- del codice tributo (campo 11: 456T)

- della descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo – Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento(oggetto dell'appalto.....)>.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell'apposito spazio "Comprova imposta di bollo" copia informatica del Modello F23.

N.B. In caso di partecipazione in RTI, l'imposta di bollo è dovuta solo dalla mandataria in quanto l'istanza di partecipazione è unica per l'intero raggruppamento, sebbene il sistema telematico START proceda a generare tante domande di partecipazione quanti sono i componenti del RTI.

Le offerte non in regola con il bollo sono considerate valide ai fini della partecipazione alla procedura di gara. Qualora il bollo non venga regolarizzato su richiesta della Stazione appaltante, ne verrà data comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell'apposito spazio creato copia informatica dell'F23 o documento attestante il pagamento con contrassegno telematico.

14.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e sul possesso dei criteri di selezione previsti dall'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, previsti nel presente disciplinare, dovranno essere rese dall'operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso il DGUE, disponibile nella documentazione di gara, previsto dall'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 3 del 18 luglio 2016, "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE), approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)" - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27-7-2016, e attraverso il Mod. Dichiarazioni integrative al DGUE.

Il DGUE dovrà essere compilato relativamente:

- alla parte II: Informazioni sull'operatore economico – tutte le sezioni;
- alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni;
- alla parte IV: Criteri di selezione – solo la sezione α "Indicazione globale per tutti i criteri di selezione";
- alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute.

Con riferimento specifico alla compilazione della Parte IV del DGUE, si evidenzia che il possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del Codice (indicati, rispettivamente, ai precedenti paragrafi 7.1 e 7.2, è autocertificato indicando, nella sezione α "Indicazione globale per tutti i criteri di selezione", "SI" quale risposta alla domanda "Soddisfa i criteri di selezione richiesti". Si precisa, pertanto, che non occorre effettuare ulteriori dichiarazioni in merito e che non verranno prese in considerazione le ulteriori dichiarazioni rilasciate dal concorrente in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del Codice rese nelle sezioni A, B, e C della parte IV "Criteri di selezione".

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art.80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. La Stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

La Stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

ATTENZIONE: Nella parte III - Motivi di esclusioni - del DGUE, il concorrente è tenuto a rendere dichiarazioni complete in quanto, come affermato da copiosa giurisprudenza "nelle procedure di evidenza pubblica la completezza delle dichiarazioni già di per sé costituisce un valore da perseguire perché consente la celere decisione in ordine all'ammissione dell'operatore economico che partecipa alla gara ed una dichiarazione inaffidabile, perché falsa o incompleta è già di per sé lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l'impresa meriti o meno di partecipare alla procedura competitiva".

In particolare, il concorrente deve dichiarare, in ossequio ai principi di lealtà, buona fede, correttezza e trasparenza, tutte le eventuali condanne relative a qualsiasi tipologia di reato commesso dai soggetti elencati all'art. 80, comma 3, del Codice. La valutazione sulla loro rilevanza ai fini dell'ammissione alla procedura di gara è un potere spettante esclusivamente alla stazione appaltante.

Pertanto, nelle dichiarazioni vanno incluse non solo le condanne per i reati elencati ai commi 1 e 2 dell'art. 80 prima citato, ma tutti i precedenti riferiti ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo avanti menzionato.

Nei casi di incertezza si consiglia all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una visura ai sensi dell'art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002, con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati.

Al riguardo, si fa presente che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono tutte le condanne subite e, in particolare non compaiono, tra gli altri, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda.

Il concorrente non è tenuto, invece, a dichiarare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Si precisa che il concorrente non può comunque considerarsi esonerato dalla dichiarazione in sede di gara dei reati rispetto ai quali si sono già verificate le condizioni che legittimano l'estinzione ope legis, pur sussistendo quindi, già dal momento della partecipazione alla gara, i requisiti richiesti ai fini dell'estinzione del reato medesimo. Tale obbligo informativo in favore della Stazione Appaltante viene meno solo qualora il Giudice dell'esecuzione abbia dichiarato l'estinzione del reato, previa verifica della sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge. Infatti l'estinzione del reato, per ragioni di certezza giuridica e di rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, non opera "ipso iure" ma richiede pur sempre una formale pronuncia da parte del Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p.

Pertanto, fino a quando non sia stato emanato il formale provvedimento di cui al suddetto art. 676 c.p.p., il concetto di "reato estinto" non può essere invocato dal concorrente e pertanto lo stesso concorrente non può ritenersi esonerato dalla relativa dichiarazione in sede in gara.

Inoltre, nella parte III sezione D – Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'Amministrazione aggiudicatrice o dell'Ente aggiudicatore – del DGUE, il concorrente, nel caso in cui dichiara di non essere tenuto alla disciplina della legge 68/1999, dovrà motivare la non assoggettabilità a tale disciplina. In particolare, nel caso in cui il concorrente occupi 15 o più dipendenti, e dichiara di non essere tenuto all'applicazione della legge di cui trattasi, lo stesso deve illustrare nelle motivazioni il dettaglio del computo del personale che ha determinato la non assoggettabilità alla legge.

Il DGUE è sottoscritto digitalmente dal concorrente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 14.1 del presente disciplinare ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE e il Mod. Dichiarazioni integrative al DGUE dovranno essere compilati e firmati digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento. L'inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del Codice, il DGUE e il Mod. Dichiarazioni integrative al DGUE, dovranno essere compilati e firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre. Inoltre ciascuna consorziata esecutrice dovrà rendere utilizzando l'apposito **Mod. "Dichiarazioni integrative consorziate esecutrici, ausiliarie"**, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore. Non potrà essere indicata quale consorziata esecutrice l'impresa che sia assoggettata ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942.

L'inserimento nel sistema dei DGUE, del Mod. Dichiarazioni integrative al DGUE e del Mod. "Dichiarazioni integrative consorziate esecutrici, ausiliarie", avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, e in particolare, quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a questi dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un Consorzio di cui all'art. 45 c2 lettere b) o c) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l'inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

AVVALIMENTO (ART. 89 D.LGS 50/2016 e ss.mm.)

L'operatore economico concorrente, nel caso in cui si avvalga dei requisiti di altri soggetti per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, previsti nel presente Disciplinare di gara, (avvalimento) deve indicare nella sezione C della Parte II del DGUE:

- ➔ la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- ➔ i requisiti oggetto di avvalimento.

L'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico il CONTRATTO DI AVVALIMENTO, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia digitale dell'originale analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo stesso, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- l'oggetto e la specificazione dei requisiti forniti;
- le risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc...) messi a disposizione dall'impresa ausiliaria per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- la durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

L'impresa ausiliaria, indicata dall'operatore economico, deve:

- ➔ produrre un proprio DGUE e il Mod. Dichiarazioni integrative al DGUE;
- ➔ rendere, utilizzando l'apposito Mod. "Dichiarazioni integrative consorziate esecutrici, ausiliarie", disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie cui è carente il concorrente.

Il DGUE, il Mod. Dichiarazioni integrative al DGUE e il Mod. "Dichiarazioni integrative consorziate esecutrici, ausiliarie", compilati e sottoscritti ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

CONCORDATO PREVENTIVO

Gli operatori economici, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, che hanno depositato la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o che sono stati ammessi al concordato preventivo possono concorrere alle condizioni previste, rispettivamente, dal comma 4, e dai commi 5 e 6, dell'articolo 110 del Codice, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis del R.D.267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere e), del Codice (consorzi ordinari di concorrenti).

Si precisa pertanto che:

- a) l'operatore economico che ha depositato la domanda per l'ammissione al concordato preventivo, tra il momento del deposito della domanda e il momento del deposito del decreto del Tribunale di dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo, è sempre tenuto ad avvalersi dei requisiti di altro soggetto, ai sensi del comma 4 dell'art. 110 del Codice. L'impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a altra procedura concorsuale;
- b) l'operatore economico ammesso al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del Codice;
- c) l'operatore economico ammesso al concordato preventivo la cui partecipazione alle procedure di affidamento sia stata subordinata da ANAC, ai sensi dell'art. 110, comma 6, del Codice, ad avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale e degli altri requisiti di selezione richiesti nel presente disciplinare, è tenuto ad avvalersi di altro operatore economico. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a altra procedura concorsuale.

Pertanto, nei casi sopra indicati l'operatore economico dovrà dichiarare nel DGUE, nella sezione C – parte III, di trovarsi in tali situazioni, ai sensi dell'art. 110, commi 4, 5 e 6 del Codice.

Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'impresa ausiliaria indicata nel DGUE, deve:

1. produrre un proprio DGUE e il Mod. Dichiarazioni integrative al DGUE;
2. rendere, utilizzando l'apposito Mod. "Dichiarazioni integrative consorziate esecutrici, ausiliarie", disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente nonché a subentrare al concorrente nel caso in cui questo nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Il DGUE, il Mod. Dichiarazioni integrative al DGUE ed il Mod. "Dichiarazioni integrative consorziate esecutrici, ausiliarie", compilati e sottoscritti ciascuno dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inseriti nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio stabile, da parte della mandataria.

SUBAPPALTO

Il concorrente indica nella sezione D della parte II del DGUE le lavorazioni che intende subappaltare in caso di mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato per tutta la durata di validità dell'appalto.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare **le medesime lavorazioni e relativa categoria di riferimento e le medesime quote percentuali** che l'operatore riunito intende subappaltare.

E' ritenuto comunque sufficiente per le mandanti indicare nel D.G.U.E., nell'apposita sezione relativa al subappalto, che intendono subappaltare le medesime lavorazioni e le medesime quote percentuali dichiarate dall'operatore economico mandatario nel proprio D.G.U.E..

Subappalto qualificatorio: per le categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal concorrente, la volontà di ricorrere al subappalto deve essere espressamente dichiarata dal concorrente medesimo nel D.G.U.E., pena l'esclusione dalla gara, con indicazione specifica delle LAVORAZIONI e relativa CATEGORIA DI RIFERIMENTO e della QUOTA PERCENTUALE.

14.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.4.1 Dichiarazioni integrative al DGUE

Ciascun concorrente rende le dichiarazioni integrative, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, di cui al **MOD. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE.**

Il concorrente rende, attraverso la compilazione e sottoscrizione con firma digitale del detto modello, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara tra le altre cose di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis) nonché nelle cause di esclusione di cui al medesimo art. 80, comma 3, comma 4, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice.

14.4.2 Ulteriori dichiarazioni integrative al DGUE

MOD. "DICHIARAZIONI INTEGRATIVE CONSORZIATE ESECUTRICI, AUSILIARIE"

La consorziata esecutrice/impresa ausiliaria rende, attraverso la compilazione e sottoscrizione con firma digitale del detto modello i dati generali della stessa e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

14.4.3 SCHEDA REQUISITI ART 90 DPR 207/2010

Nel caso l'operatore, ai fini della qualificazione necessaria per la partecipazione alla presente procedura nelle categorie indicate debba dichiarare il possesso dei requisiti ex art. 90 DPR 207/2010, dovrà rendere le dichiarazioni utilizzando l'apposito **Mod. "dichiarazione possesso requisiti art. 90 DPR 207/2010"** disponibile nella documentazione di gara.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il detto modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) dell'operatore/i interessato/i facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

14.4.4 COOPTAZIONE

Nel caso di ricorso da parte del concorrente alla cooptazione di altre imprese, ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, dovrà essere prodotto:

- il DGUE dell'impresa cooptata compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore della stessa

- la dichiarazione dell'impresa cooptata utilizzando l'apposito **Mod. "SCHEDA COOPTAZIONE"**, disponibile nella documentazione di gara, contenente i dati generali della cooptata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

L'inserimento nel sistema del DGUE e del modello "SCHEDA COOPTAZIONE" avviene a cura del concorrente.

Qualora il ricorso alla cooptazione di altre imprese avvenga all'interno di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario o GEIE, il DGUE e la scheda dovranno essere inseriti a sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Tutte le dichiarazioni sostitutive di cui sopra sono compilate e sottoscritte digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al par. 14.1 del presente disciplinare.

14.4.5 WHITE LIST

<eventuale> dichiarazione estremi di iscrizione nella WHITE LIST prevista dalla L.190/2012 articolo 1 commi 52 e segg. presso la Prefettura di competenza.

14.5 GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo dell'appalto, presentata con le modalità previste dall'art. 93 comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (pari o superiore a 5.000 euro), la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per almeno giorni 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

14.6 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

In conformità alla Deliberazione ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 "Attuazione dell'art.1 commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021" nella misura di € **200,00**.

L'ANAC, come previsto dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dall'art. 15, comma 5-bis, del decreto legge n. 179/2012, ha aderito al sistema pagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid)

Il servizio permette di pagare gli avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento), generati attraverso il servizio di Gestione Contributi Gara (GCG).

Modalità di pagamento

- "Pagamento on line" scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking – servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).

L'elenco dei PSP attivi e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA sono disponibili all'indirizzo www.pagopa.gov.it.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

14.7 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente inserisce negli appositi spazi del sistema telematico:

1. **PassOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PassOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PassOE dell'impresa subappaltatrice;
2. **Patto d'integrità** nel modello fornito dalla Stazione Appaltante - approvato con Decreto Presidenziale n. 146 del 10/06/2016, debitamente sottoscritto in originale;
3. **Codice di comportamento** dei dipendenti pubblici DPR 62/2013
4. **Codice di comportamento** dei dipendenti della Provincia di Pistoia adottato con Decreto Presidenziale n. 117/2020.

14.8 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria/capofila/organo comune ed abilitato ad operare sul sistema START la seguente documentazione:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

LE DOCUMENTAZIONI E/O LE DICHIARAZIONI NON CONTENUTE NELLA MODULISTICA VANNO PRODOTTE IN FORMATO DIGITALE (SCANSIONE DELL'ORIGINALE CARTACEO) E INSERITE NEL SISTEMA NELL'APPOSITO SPAZIO SUL SISTEMA START DESTINATO ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

N.B.: la documentazione richiesta nel presente disciplinare per la quale eventualmente non è presente lo spazio dedicato a sistema deve essere inserita nella documentazione amministrativa aggiuntiva spazio "Altra documentazione".

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a **40 MB**.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica e alla domanda di partecipazione.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE – OFFERTA TECNICA

La busta "Offerta Tecnica" dovrà contenere la documentazione tecnica costituita da una Relazione specifica in riferimento ai criteri e sub-criteri oggetto di valutazione.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta per uno o più subcriteri non costituirà causa di esclusione dalla gara ma comporterà una ridotta valutazione ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e dell'attribuzione del punteggio relativo al sub-criterio.

Saranno altresì **non considerate ai fini della valutazione**, e quindi della relativa attribuzione di punteggio, **le proposte che prevedono una modifica sostanziale del progetto e che si configurino come varianti progettuali** tali da snaturare, a giudizio insindacabile della commissione, il progetto posto a base di gara.

Si precisa che nell'offerta tecnica non devono essere contenute, a pena di esclusione, indicazioni dalle quali sia possibile dedurre, anche in forma indiretta, il contenuto dell'offerta economica.

L'offerta tecnica sarà vincolante per l'offerente e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, farà parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie. La loro mancata attuazione costituirà comunque inadempimento contrattuale per il quale troveranno applicazione le disposizioni in tema di penali specificatamente previste dal Capitolato Speciale di Appalto e nei casi più rilevanti, potrà comportare la risoluzione del contratto d'appalto, salvo i maggiori danni e/o spese.

L'offerta tecnica è compresa e remunerata nell'ambito del prezzo offerto.

Le risorse umane e strumentali che vengono proposte e dichiarate nella Relazione di cui sopra si tradurranno in un'obbligazione contrattuale dal momento che l'intera offerta andrà a costituire parte integrante del contratto che l'affidatario sarà chiamato a sottoscrivere.

SOTTOSCRIZIONE E CARICAMENTO OFFERTA TECNICA

Ciascun file della documentazione tecnica dovrà essere firmato digitalmente ed avere formato .pdf.p7m.

Per motivi tecnici di configurazione del Sistema è possibile inserire solo file/cartelle che hanno una dimensione massima di 40 MB. Se tale dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più file/cartelle nel formato specificato da caricare in successione nello spazio previsto.

Si evidenzia che ogni file della documentazione tecnica dovrà essere sottoscritto digitalmente dal concorrente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 14.1 del presente disciplinare ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:

– costituendo: il file dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i. L'impresa designata quale futura mandataria provvederà poi a caricare i file firmati digitalmente a sistema nell'apposito spazio previsto;

– costituito: il file dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria, la quale provvederà a caricare i file firmati digitalmente a sistema nell'apposito spazio previsto.

15.2 LA DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL'OFFERTA TECNICA

Nella busta "Offerta Tecnica" il concorrente potrà eventualmente inserire, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., eventuale auto dichiarazione circa la sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle offerte che costituiscono segreti tecnici o commerciali.

Il soggetto concorrente è tenuto secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la documentazione inerente, ad indicare nel dettaglio le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali, esplicitando le specifiche ragioni di tutela del segreto industriale o commerciale in riferimento a precisi dati tecnici.

Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche e non adeguatamente motivate.

La Stazione appaltante si riserva di verificare se l'inerenza del documento o dei documenti al segreto tecnico o commerciale si fonda su una motivata e comprovata dichiarazione, pertanto le motivazioni prodotte non sono vincolanti per questa Stazione appaltante, la quale si riserva la facoltà di accoglierle o meno, in tutto o in parte.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 53, comma 6, del Codice, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE – OFFERTA ECONOMICA

La busta "Offerta Economica" dovrà contenere i seguenti documenti, ciascuno dei quali firmato digitalmente:

- OFFERTA ECONOMICA - da rendersi secondo il modello "offerta economica" generato dal Sistema START – così composta:

a) nell'apposito spazio "ribasso percentuale" il concorrente indicherà il ribasso unico percentuale offerto, da applicarsi sull'importo posto a base di gara di € 5.859.294,33 (cinquemilionioctococinquantanovemiladuecentonovantaquattro/33) al netto dell'IVA di legge. Il ribasso percentuale deve essere espresso in cifre mediante un numero di decimali pari a due;

b) nell'apposito spazio "oneri della sicurezza afferenti l'impresa", la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Tali oneri della sicurezza afferenti l'impresa non possono essere pari a "zero", pena l'esclusione dalla gara.

Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La Stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica di congruità dell'offerta.

c) nell'apposito spazio "costo della manodopera", la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice. I costi della manodopera di cui sopra non potranno essere pari a 0, pena l'esclusione dalla gara.

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

Gli "oneri della sicurezza afferenti l'impresa" e il "costo della manodopera" costituiscono un di cui dell'offerta economica.

Non sono ammesse offerte alla pari o al rialzo, a pena di esclusione dalla gara.

L'offerta deve essere firmata digitalmente e inserita nel sistema nell'apposito Spazio previsto.

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "OE- offerta economica" generato dal sistema;
- **Compilare** il modello;
- **Firmare digitalmente** il documento "OE- offerta economica", senza apporre ulteriori modifiche (si precisa che qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente);
- **Inserire** nel sistema il documento "OE- offerta economica" compilato e firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'offerta economica è sottoscritta digitalmente dal concorrente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 14.1 del presente disciplinare.

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:

– costituendo: l'offerta economica e l'eventuale computo metrico estimativo dovranno essere sottoscritti, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i.. L'impresa designata quale futura mandataria provvederà poi a caricare la documentazione economica a sistema nell'apposito spazio previsto;

– costituito: l'offerta economica e l'eventuale computo metrico estimativo dovranno essere sottoscritti, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria, il quale provvederà a caricare la documentazione economica a sistema nell'apposito spazio previsto.

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "offerta economica" generata dal Sistema.

17. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

17.1 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

OFFERTA TECNICA: 80 PUNTI

Elemento A

MODALITÀ REALIZZATIVE DELL'INTERVENTO – **punti 15**

Individuazione delle modalità realizzative eseguite in qualità, attraverso tecniche di project management e di programmazione delle attività di costruzione, procedure di gestione degli approvvigionamenti e del controllo di qualità dei materiali e dei fornitori, organizzazione della logistica del cantiere con interventi di razionalizzazione e di ottimizzazione, finalizzati alla limitazione delle interferenze e alla maggiore produttività delle lavorazioni, con particolare riferimento ai seguenti sub-elementi.

A1	le tecniche di project management e le procedure di qualità applicate alla gestione dell'intervento e le modalità di gestione degli approvvigionamenti e del controllo della qualità dei materiali e dei fornitori	punti 2
A2	l'ottimizzazione dell'organizzazione del cantiere con evidenza della disponibilità di una adeguata logistica che garantisca la disponibilità di risorse, mezzi, aree di deposito e magazzino a distanza dal cantiere tale da garantire l'efficacia e la tempestività nell'esecuzione per tutta la durata dell'intervento	punti 6
A3	la gestione delle interferenze con il polo scolastico limitrofo durante tutta la fase dei lavori in termini di salvaguardia delle attività scolastiche in corso senza interruzione delle stesse e della sicurezza degli utenti;	punti 7

Elemento B

COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEL CANTIERE – **punti 10**

Individuazione delle misure idonee per ridurre l'impatto ambientale determinato dalla fase di cantiere mediante utilizzo di tecnologie adeguate che riducano rumore e polveri; modalità di gestione dello smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta, della pulizia dell'area di cantiere e della viabilità di accesso, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

B1	le modalità di riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico in relazione agli effetti prodotti dal traffico veicolare generato dal cantiere, le misure di contenimento di polveri, rumori e di gestione della pulizia del cantiere, l'utilizzo di attrezzature e macchinari con un ridotto impatto ambientale;	punti 3
B2	ottimizzazione del procedimento di separazione dei materiali: modalità di separazione e gestione dei rifiuti ai fini della minimizzazione della percentuale di contaminati o materiali indesiderati che rimangono nel prodotto finale;	punti 5
B3	il possesso della certificazione ISO 14001:2015 (allegare copia dell'attestato di certificazione ISO 14001:2015 per il Sistema di Gestione ambientale ottenuta da un organismo di certificazione accreditato);	punti 2

Elemento C

GESTIONE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE – **punti 10**

Individuazione delle soluzioni organizzative e gestionali che l'appaltatore intende applicare per migliorare il grado di sicurezza del cantiere per minimizzare i rischi e migliorare la sicurezza degli operatori, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

C1	le modalità di controllo degli accessi al cantiere e di identificazione e verifica delle presenze giornaliere in cantiere e le modalità di agevolazione della verifica di idoneità del personale presente in cantiere da parte della Direzione lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, anche mediante strumenti informativi digitali;	punti 5
C2	attrezzature impiegate nelle demolizioni: tipologia dei macchinari utilizzati per le demolizioni che consideri in particolare gli aspetti legati alla loro ergonomia e alla sicurezza nei confronti degli operatori addetti alle demolizioni	punti 3
C3	possesso della certificazione OHSAS 18001.2007 o ISO 45001.2018 (allegare copia dell'attestato di certificazione OHSAS 18001:2007 o ISO 45001:2018 per il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro ottenuta da un organismo di certificazione accreditato).	Punti 2

Elemento D

CARATTERISTICHE DEL PERSONALE DIRETTIVO DEL CANTIERE – punti 8

Individuazione della struttura di Project Management che l'appaltatore intende impiegare per la gestione della commessa, con l'individuazione dell'organigramma funzionale nominativo e della gestione metodologica del processo, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

D1	l'organigramma di commessa funzionale e nominativo con l'indicazione dei ruoli del personale coinvolto per dirigere l'intera commessa;	punti 4
D2	le singole competenze ed esperienze curriculari qualificate nel settore degli appalti pubblici per importi di lavori pari o superiori a quello dell'intervento.	punti 4

Elemento E

GESTIONE INFORMATIVA BIM E COMUNICAZIONE – punti 7

Individuazione delle modalità mediante le quali l'appaltatore intende procedere alla gestione informativa con metodologia Bim dell'intervento, in modo da predisporre nel corso dell'esecuzione dei lavori tutti i dati che saranno utili per la redazione dell'as-built e per la futura gestione e manutenzione del fabbricato e individuazione delle misure di comunicazione verso l'esterno dello sviluppo delle attività in cantiere con particolare riferimento ai seguenti elementi:

E1	le caratteristiche e le funzionalità della AcDat messa a disposizione del committente; le modalità con cui saranno coordinati i modelli digitali di progetto, soprattutto al fine di identificare le eventuali interferenze che potrebbero emergere in fase di esecuzione, individuazione della programmazione dei lavori sia in termini di controllo dei tempi, sia in termini di avanzamento dei costi; livello di dettaglio delle informazioni digitali e modalità di associazione al modello delle soluzioni costruttive ed as-built quali dati utili alla futura gestione e manutenzione del fabbricato.	punti 4
E2	misure di comunicazione digitale e su web, attività di documentazione dello sviluppo dei lavori durante la loro esecuzione; attività di visita diretta del cantiere.	punti 3

Elemento F

CRITERI MINIMI AMBIENTALI – punti 5

Individuazione delle modalità mediante le quali l'appaltatore garantirà l'utilizzo di materiali da costruzione caratterizzati da alto contenuto di riciclato e/o derivanti da materie prime rinnovabili e provenienti da filiera corta, con particolare riferimento ai seguenti elementi, ad esclusione di quelli obbligatori da progetto esecutivo:

F1	Presenza di esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, in possesso di attestato di accreditamento in corso di validità, secondo uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (Rating Systems) di livello nazionale o internazionale, rilasciato da organismo accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012	punti 3
F2	massimizzazione nell'utilizzo di materiali di provenienza locale caratterizzati da approvvigionamenti ad una distanza massima di 150 Km dal cantiere.	punti 2

Elemento G

ASPETTI PROGETTUALI – punti 25

G1	Confort ambientale: miglioramento delle prestazioni di isolamento acustico della partizione orizzontale tra piscina e palestra.	punti 5
G2	Caratterizzazione dell'ambiente interno: dovrà essere sviluppata una miglioria atta ad aumentare la fruibilità degli spazi da parte dell'utenza coinvolgendo la colorazione degli spazi (pareti e solai, vasca). La caratterizzazione grafica dovrà essere identitaria e indicativa della destinazione e localizzazione (Pistoia) degli spazi.	punti 5
G3	<p>Il concorrente potrà proporre, nel rispetto del Progetto Esecutivo posto a base di gara, proposte migliorative per una ottimizzazione della fase costruttiva delle vasche, anche mediante soluzioni pre-fabbricate e pre-ingegnerizzate, comprendenti sia le pareti della piscina che i sistemi impiantistici connessi, volte alla riduzione dei tempi di realizzazione complessiva dell'opera. Dette soluzioni dovranno essere, eventualmente, illustrate in dettaglio con riferimento alla specifica configurazione geometrica e dovranno essere descritte le soluzioni tecniche proposte per garantire elevata durabilità, resistenza alla corrosione, tenuta idraulica e disponibilità di soluzioni estetiche.</p> <p>In ambito impiantistico, saranno apprezzate proposte che, senza radicali modifiche dell'impostazione generale, prevedano, in ambito meccanico, una ottimizzazione della compensazione dei carichi latenti derivanti dalle attività interne e della relativa distribuzione aeraulica, ovvero soluzioni che – mantenendo le performance energetiche previste in Progetto – assicurino nel tempo la migliore efficacia in termini di confort interno e mantenimento delle condizioni di progetto.</p> <p>In ambiti relativo ad impiantistica elettrica e speciale, saranno apprezzate proposte per incrementare, in ogni condizione operativa, l'affidabilità e ridondanza degli impianti suddetti, specie in situazioni atipiche come in condizioni di incendio, fulminazione sulla struttura o su strutture adiacenti, emergenza interna generica, guasto alle alimentazioni.</p>	Punti 5
G4	Il concorrente potrà proporre, nel rispetto del Progetto Esecutivo posto a base di gara, soluzioni impiantistiche integrative a carattere migliorativo e di tipo eco-sostenibile.	punti 10

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.

Agli elementi cui è assegnato il punteggio discrezionale, il relativo punteggio sarà attribuito, sulla base del criterio motivazionale riportato nella seguente tabella.

A ciascun concorrente, per ciascun sub criterio discrezionale, è attribuita una valutazione numerica compresa tra 0 (zero) ed 1 (uno) è attribuito alla migliore valutazione numerica secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione dei punteggi intermedi).

Criterio motivazionale di valutazione	Coefficienti
<i>MEDIOCRE</i> : la proposta dimostra un livello di professionalità, affidabilità e qualità scarsi rispetto agli standard richiesti dalla Stazione Appaltante	0
<i>SUFFICIENTE</i> : la proposta dimostra un livello di professionalità, affidabilità e qualità appena adeguati rispetto agli standard richiesti dalla Stazione Appaltante	Fino a 0,2
<i>DISCRETO</i> : la proposta dimostra un livello di professionalità, affidabilità e qualità adeguati rispetto agli standard richiesti dalla Stazione Appaltante	Fino a 0,4
<i>BUONO</i> : la proposta dimostra un livello di professionalità, affidabilità e qualità adeguati e apprezzabili rispetto agli standard richiesti dalla Stazione Appaltante	Fino a 0,6

<i>MERITEVOLE</i> : la proposta dimostra un livello di professionalità, affidabilità e qualità molto adeguati e lodevoli rispetto agli standard richiesti dalla Stazione Appaltante	Fino a 0,8
<i>OTTIMO</i> : la proposta dimostra un livello di professionalità, affidabilità e qualità eccellenti rispetto agli standard richiesti dalla Stazione Appaltante	Fino a 1

Per ciascun sub-criterio che compone il criterio di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la media di valore più alto e proporzionato a tale media di valore più elevato, le medie delle offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:

$$V(a)_i = P_i / P_{max}$$

Dove:

V(a)_i è il coefficiente della prestazione del sub-criterio (I) dell'offerta (a) compresa tra 0 (zero) ed 1 (uno)

P_i è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub criterio (i) dell'offerta (a) in esame

P_{max} è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-criterio (i) tra tutte le offerte

A ciascun concorrente per ogni sub-criterio è assegnato un punteggio (così detto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo V(a)_i per il punteggio massimo del sub criterio.

Ai fini della determinazione della media si considerano 2 (due) cifre decimali. Qualora la media risulti con più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, la seconda cifra verrà arrotondata all'unità superiore, se la successiva è pari o maggiore di 5 (cinque), o 0 all'unità inferiore se la successiva cifra è inferiore a 5 (cinque).

SOGLIA DI SBARRAMENTO

Non saranno ritenute idonee le offerte che, al termine del calcolo del punteggio relativo all'offerta qualitativa, non abbiano raggiunto un punteggio complessivo (soglia minima di qualità) di almeno 45 punti, ritenuto tale punteggio un limite per la sufficienza qualitativa dell'offerta.

I concorrenti che abbiano presentato offerte con punteggio inferiore a 45 punti verranno esclusi dalla gara e dell'esclusione sarà data immediata comunicazione ai soggetti interessati.

Le buste contenenti le offerte economiche degli offerenti che non abbiano raggiunto, nell'esame della parte tecnico-qualitativa, almeno 45 punti rimarranno sigillate agli atti.

Anche in presenza di un'unica offerta ammessa alla valutazione della commissione giudicatrice, il raggiungimento del suddetto punteggio minimo non inferiore a 45 punti è necessario al fine dell'ammissione alla fase di apertura dell'offerta economica.

17.2 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

OFFERTA ECONOMICA: 20 PUNTI

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura QUANTITATIVA ("A") il coefficiente *C_{ai}* verrà assegnato a ciascun concorrente mediante l'impiego della "formula non lineare" prevista al capitolo IV delle Linee Guida ANAC N° 2 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", che prevede di assegnare un valore pari a :

- 1 nel caso della migliore offerta presentata (massimo ribasso percentuale *R_{max}*);
- 0 nel caso di ribasso pari a zero.

Alle offerte intermedie sarà assegnato un coefficiente *C_{ai}* calcolato con la seguente formula:

$$C_{ai} = (R_i / R_{max})^B$$

dove:

- *C_{ai}* = coefficiente attribuito all'offerta economica di ciascun Concorrente;
- *R_i* = ribasso percentuale offerto dal concorrente
- *R_{max}* = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente
- *B* = 0,5.

Il coefficiente *C_{ai}* verrà espresso fino alla seconda cifra decimale, con l'arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore nel caso in cui il terzo decimale sia maggiore o uguale a cinque.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo

il giorno 27/092021 ore 11:30

sulla piattaforma telematica START presso gli uffici della SUA – Provincia di Pistoia P.za San Leone, 1 51100 Pistoia 3° piano ed in Videoconferenza e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Successivamente alle ore 11:00, termine di presentazione delle offerte, verrà inviato un link per la partecipazione alla gara in videoconferenza all'indirizzo email/PEC di registrazione dell'operatore economico su START.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate, se necessario, ad altra ora, luogo, o data, a mezzo di avviso, tramite il sistema telematico nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata alla stazione appaltante e accessibile previa identificazione al sistema START.

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione di avviso, almeno un giorno prima della data fissata, tramite il sistema telematico nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata alla stazione appaltante e accessibile previa identificazione al sistema START.

L'Autorità che presiede la gara ovvero il Seggio di gara qualora costituito, procederà nella prima seduta pubblica, ad accedere all'area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata nei termini, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e pertanto il relativo contenuto non sarà visibile né all'Autorità che presiede la gara ovvero il Seggio di gara, né alla Stazione appaltante, né ai concorrenti, né a terzi; il Sistema pertanto in questa fase consentirà l'accesso alla sola Documentazione Amministrativa. L'Autorità che presiede la gara ovvero il Seggio di gara procederà quindi a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente l'Autorità che presiede la gara ovvero il Seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76 co.2-bis, del Codice. Le informazioni agli offerenti di cui all'art. 76 comma 5 del Codice saranno comunicate mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri.

I provvedimenti di ammissione e di esclusione sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo internet www.provincia.pistoia.it/gare e sono comunicati mediante PEC e/o START ai concorrenti ai sensi dell'art. 76 comma 2 bis del Codice. Le informazioni agli offerenti di cui all'art. 76 co. 5 del Codice saranno comunicate mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri.

Il principio di tutela della segretezza delle offerte viene garantito dalla procedura telematica sulla piattaforma START in tutte le sue fasi.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

In considerazione dei provvedimenti normativi approvati per fronteggiare l'emergenza sanitaria, al fine di contribuire a ridurre i rischi di diffusione del virus Covid-19 si comunica che le riservate della Commissione giudicatrice potranno essere esplesate esplesate a distanza come statuito dall'art. 77, comma 2, D.Lgs. n. 50 del 2016 s.m.i., secondo il quale la Commissione "può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni".

Quanto sopra a meno che i membri individuati quali componenti delle Commissioni giudicatrici non facciano espressa richiesta di svolgimento delle sedute riservate della Commissione presso i locali provinciali, caso in cui verrà assicurato il regolare svolgimento delle sedute riservate mettendo in atto tutte le precauzioni e riserve necessarie alla salvaguardia e tutela della sa-

lute dei presenti mettendo in atto tutte le misure previste dai Decreti vigenti nella materia (distanza prevista tra le persone, fornitura di mascherine, fornitura di gel igienizzante mani...).

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP del procedimento nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29 del Codice.

Si individuano la piattaforma START e la Posta Elettronica Certificata quali mezzi tecnici necessari per consentire ai commissari che ne facciano richiesta di lavorare a distanza, in modo da assicurare la riservatezza delle comunicazioni.

20. APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLE OFFERTE ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Successivamente alla conclusione della prima fase di gara relativa alla verifica della documentazione amministrativa, in seduta pubblica l'autorità che presiede la gara:

- 1) procede all'apertura delle offerte tecniche (Busta B), per la verifica della regolarità e della consistenza rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara;
- 2) esclude le eventuali offerte tecniche irregolari e comunica l'esclusione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice;
- 3) approva le offerte tecniche regolari.

La Commissione giudicatrice, all'esito dell'attività sopra indicata, in una o più sedute riservate, procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente paragrafo 17.1.

La Commissione individua gli operatori economici che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al paragrafo 17.1, e ne comunica i nominativi al Responsabile del Procedimento di gara che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

Non si procederà quindi alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, l'Autorità che presiede la gara procede:

- 1) a dare lettura dei punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche dalla Commissione giudicatrice e ad inserirli sul sistema START, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- 2) ad aprire la Busta "Offerta economica" dei concorrenti ammessi, verificando la consistenza della documentazione ivi contenuta e regolarità formale rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara;
- 3) all'eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari ed a comunicare i nominativi degli offerenti esclusi al Responsabile del Procedimento di gara che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice;
- 4) ad approvare la documentazione economica regolare al fine di permettere al sistema START, in modo automatico, di attribuire i punteggi;
- 5) una volta completata la valutazione delle offerte, il sistema START calcola ed attribuisce il punteggio finale per ogni concorrente ammesso, predisponendo la classifica di gara nella quale sono riportati i dati delle offerte in ordine decrescente e delle relative valutazioni suddivise per punteggio tecnico, punteggio economico, offerta economica e punteggio complessivo.

Ogni concorrente partecipante alla gara potrà prendere visione, in modalità telematica, della graduatoria formata in automatico dalla piattaforma START.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile del Procedimento di gara le eventuali esclusioni da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste tecnica ed economica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni colusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

In tali casi il Responsabile del Procedimento di gara procederà alla trasmissione delle comunicazioni previste dall'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Se il numero delle offerte ammesse sia **pari o superiore a tre**, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

22. AGGIUDICAZIONE APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra vi sarà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Responsabile del procedimento di gara tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

E' comunque riservata alla stazione appaltante la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna delle offerte pervenute risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (cfr. art. 95, comma 12, primo periodo, D. Lgs. 50/2016 s.m.i.), oppure nel caso in cui l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Ogni altra dichiarazione è comunque soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata all'esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui al citato articolo.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 16 luglio 2020 s.m.i. in rif. L.108/2021 di conversione del D.L. 77/2021, salvo il caso in cui la procedura di affidamento sia sospesa

per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, della Legge sopra richiamata.

Il mancato rispetto del termine anzidetto, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, gli eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett.c bis) del Codice.

Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la seguente documentazione:

- se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone: S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., Soc.coop.p.A., Soc.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata, dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice;
- nel caso di lavori che rientrano tra quelli disciplinati dal "Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili" del D.lgs. n. 81/2008, le dichiarazioni previste, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. n.81/2008, relativamente alle imprese esecutrici;
- eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento, ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008;
- Piano Operativo di Sicurezza ai sensi degli artt. 89, comma 1, lett. H, e 86, comma 1, lett. G, del D.Lgs. n. 81/2008;
- nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o GEIE, non ancora costituito, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13 del Codice;
- quant'altro necessario per la stipula del contratto;

Ai sensi dell'art. 8 del DL 76/2020, convertito in L. 120/2020, in rif. L.108/2021 di conversione del D.L. 77/2021, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Garanzia richieste

- Garanzia definitiva (art. 103, comma 1, del Codice)

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva (sotto forma di cauzione o fideiussione) del 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Nota bene: l'operatore economico aggiudicatario dovrà presentare garanzia definitiva intestata all'operatore economico stesso nella quale risulti l'oggetto, il CIG e, in caso di partecipazione in forma plurima, gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo/GEIE/consorzio ordinario.

La garanzia fideiussoria deve:

- essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del

codice civile; - l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1 (ultimo capoverso), del Codice, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice.

Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 del Codice.

- Polizza assicurativa C.A.R. (art. 103, comma 7, del Codice)

L'esecutore del contratto è obbligato contestualmente alla sottoscrizione del contratto o almeno 10 giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori nel caso che questa avvenga in via d'urgenza, a produrre la polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice.

La polizza deve coprire i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare deve corrispondere all'importo del contratto. La polizza inoltre deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari ad almeno € 1.000.000/00 (unmilione/00).

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dei lavori o per il completamento delle opere.

Ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 35, comma 18, del Codice e dall'art. 26 del Capitolato speciale d'appalto, sul valore del contratto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento), da corrispondere all'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata dell'IVA di legge e del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.

Ai sensi dell'art. 207, comma 2, del D.L. 34/2020 convertito in Legge 77/2020, a parziale deroga di quanto stabilito al punto precedente, l'anticipazione può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30% dell'importo contrattuale e, comunque, compatibilmente con le risorse stanziare dalla Stazione appaltante per l'intervento di cui trattasi.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. MIT 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione o dalla quantificazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è stimato in € 3.000,00 IVA compresa. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23. AVVERTENZE

- La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice, comunica che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
- Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo il termine perentorio indicato al paragrafo 12 del presente disciplinare.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente disciplinare, nel capitolato speciale di appalto e nello schema di contratto con rinuncia a ogni eccezione.
- La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- La Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua, ai sensi del comma 6, dell'art. 97 del Codice.
- La Stazione appaltante ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze d'interesse pubblico anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

- L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente affidamento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - RICORSI

Per le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 209 e 205 del decreto legislativo 50/2016, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Pistoia rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. Toscana Via Ricasoli, 40 Firenze tel. 055/267301 Fax 055/293382 www.giustizia-amministrativa.it. entro il termine di 30 gg. decorrenti:

- per quanto attiene il bando di indizione gara, dalla relativa pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 comma 4 e 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- per quanto attiene il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 76 co. 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 dalla relativa ricezione;
- in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "Regolamento").

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nelle dichiarazioni integrative, nel "DGUE" e nell'offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Pistoia.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema di acquisti telematici della regione Toscana.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e i dipendenti dei Comuni assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

Periodo di conservazione dei dati

Si richiama quanto disposto dalla normativa in materia e sulla conservazione degli atti amministrativi.

26. ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- in relazione al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 l'accesso è disciplinato dagli art. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990.